

09553-20

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 110/2020

Angelo Costanzo

- Relatore -

UP - 23/01/2020

Stefano Mogini

R.G.N. 31896/2019

Pierluigi Di Stefano

Maria Silvia Giorgi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA , nato a X il X 1967,

avverso la sentenza del 11/02/2019 della Corte di appello di Brescia,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udito il Sostituto Procuratore Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

sentito l'avvocato Luca Baj Luca, Foro di Bergamo , difensore di fiducia di AL , che, dopo discussione, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 369/2019, la Corte di appello di Brescia, riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, ha ridotto, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta a AL per il reato ex art. 570, commi 1 e 2, cod. pen. descritto nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore dell'imputato si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 234, 237 e 507 cod. proc. pen., per la mancata assunzione di prova decisiva - concernente uno scambio di corrispondenza di posta elettronica tra i due ex coniugi e di atti giudiziari relativi a crediti vantati in forza di titoli esecutivi dal L. nei confronti della T. - che la Corte ha ritenuto irrilevante.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva in relazione agli artt. 570 cod. pen. e 447 e 1246 cod. civ., evidenziando che dallo scambio di corrispondenza si evince che non è stato L. a porre in compensazione il proprio credito con il debito di mantenimento ma la T. Si osserva che i crediti di mantenimento (quelli oggetto del caso di specie, come si evince anche dalla sentenza di divorzio) sono diversi da quelli alimentari per cui non opera il divieto di cui all'art. 477 cod. civ. se a porre la compensazione è il beneficiario e che anche quello spettante ai figli minorenni è un assegno di mantenimento che può essere oggetto di compensazione con un credito vantato dall'obbligato nei confronti dell'altro genitore. Si esclude uno stato di bisogno in capo alla T. e si afferma la necessità di accertarne in concreto la sussistenza in capo ai beneficiari dell'assegno di mantenimento, compresi i figli minorenni.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato ex art. 570 cod. pen., per avere la Corte di appello ravvisato l'intento doloso in capo all'imputato in totale contrasto con quanto riconosciuto nella sentenza impugnata (tra cui, la costante frequentazione settimanale dei propri figli mirante a tenere con sé anche il figlio divenuto maggiorenne).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

La Corte ha rilevato che dalla lettura delle e-mail (delle quali non è provata la genuinità) non è dato evincere che fosse stata la T., a fronte delle richieste economiche avanzate dal L., a manifestare la volontà di ricorrere alla compensazione con le somme che avrebbe dovuto ricevere dall'imputato (pag. 5 della sentenza) e ha osservato che il ricorrente neanche indica i passi dei testi che confermerebbero la sua interpretazione.

In ogni caso, occorre distinguere, nella materia in esame, il profilo civilistico - relativo all'obbligo di versare le somme stabilite per il mantenimento dei

familiari da quello penalistico - relativo al dovere di non fare mancare loro i mezzi di sussistenza. Sotto questo secondo profilo, il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 cod. pen., un suo credito verso l'avente diritto (Sez. 6 n. 17916 del 5/03/2003, Randazzo, non mass.; Sez. 5, n. 9600 del 03/11/2011, dep. 2012, B., Rv. 252002; Sez. 6, n. 4078 del 22/12/1983, dep. 1984, Galioto, Rv. 164021) perché è preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie.

La sentenza impugnata indica specificamente gli elementi di valutazione dai quali si desume lo stato di bisogno della ex coniuge (p. 6: il pignoramento di un terzo dello stipendio, per il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa, la richiesta di un parziale anticipo del Tfr al datore di lavoro, il riscatto di polizza assicurativa, la vendita degli oggetti in oro), mentre deve presumersi lo stato di bisogno dei figli minorenni.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ribadito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. è reato a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga attuata con l'intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, Rv. 260067; Sez. 6, n. 785 del 22/12/2010, dep. 2011, Rv. 249202) e, come osservato nella sentenza impugnata, nella fattispecie concreta risulta provata *in re ipsa* la consapevolezza di L di privare la ex moglie e la figlia minorenni dei mezzi di sussistenza.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo

Il Presidente

Giorgio Fidelbo

